

I COSTITUZIONALISTI E LE RIFORME
SEMINARIO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI
Venerdì 28 giugno 2013.
Università degli Studi Roma Tre

OLTRE IL PARLAMENTARISMO ?

Relazione di

GIANNI FERRARA

È la guerra dei trenta anni quella scatenata contro la Costituzione repubblicana. Ed è guerra sociale e politica. Ha per campo le istituzioni e per oggetto la democrazia, la sua qualità, la sua credibilità. Ad iniziarla nei primi anni '80 del secolo scorso fu uno dei suoi partiti-*framer*, quello socialista, geneticamente mutato (in craxiano). Ambiva ad assumere l'egemonia a sinistra che implicava il rovesciamento a proprio favore del rapporto di forza col PCI. Il che, secondo i suoi esperti, poteva realizzarsi solo con l'elezione diretta del presidente della Repubblica che avrebbe vincolato il PCI a sostenere la candidatura di un socialista contro quella della DC e dei suoi alleati. Il PSI ne avrebbe ottenuto per sovrappiù la massima carica dello stato incrementata del potere conseguente alla mutazione della forma di governo. Il disegno non riuscì ma averlo perseguito incrinò e gravemente la forza del consenso unanime alla forma di stato e di governo del cosiddetto "arco costituzionale" del sistema politico italiano. Ne conseguì la violazione del principio fondante della Repubblica, la sua base pattizia, quello dell'intangibilità della Costituzione repubblicana. Fu inalberata allora la bandiera della "governabilità" come esigenza istituzionale inderogabile cui ricondurre istituzioni e partiti, prassi politica e ideologia dominante, dominante perché servente la classe dominante. Veniva d'oltreoceano e con ben altra forza impositiva il termine "governabilità", come programma e come vincolo per l'Occidente industrializzato, l'uno e l'altro diretti a rendere sostenibili diritti e politiche, legislazioni e costituzioni da parte della struttura economica, che è quella dell'economia capitalistica. Una sostenibilità, che avrebbe compreso le domande della democrazia, sconosciuto

diritti, mutilato la rappresentanza. Come ben si sa, ad idealizzare questa dottrina fu la “Trilaterale”¹, associazione internazionale delle *élites* di Usa, Europa e Giappone promossa nel 1973 da Rockefeller e da Kissinger e poi Brzezinski per esercitare la massima influenza sui governi dell’Occidente e nella quale come componenti l’Italia può vantare di avere sia il senatore Monti che l’attuale Presidente del Consiglio, l’onorevole Letta.

Non si può fare a meno di considerare quale sia il fondamento, la concezione, la trama di tale dottrina. La riassume e la rivela la formula “governabilità della democrazia”². Tale formula suppone, o progetta o determina, la frattura tra i due termini che compongono il *verbo* ed il *logos* della democrazia. Scinde il *demos* dal *kratos*, sottrae il *kratos* al *demos*, e poi lo assoggetta ad altro che solo può essere il *dominus* del *demos*. È questa l’ideologia diffusa e introiettata da trent’anni in Occidente. Ha bisogno però di strumenti, agenzie, organi per penetrare nelle singole società pervadendole e per conformare gli stati alla sua dottrina, sradicandoli dalle conversioni alle quali erano stati finalizzati nei decenni precedenti. Le si offrono, per l’una funzione, i mass-media privati o privatizzati. Per l’altra, senza grandi sconvolgimenti e usando le flessibilità di ciascuno dei sistemi normativi di vertice, a eseguire gli obiettivi economico-sociali fissati dalla Trilaterale si prestano gli esecutivi di ciascuno degli stati, anche associando allo scopo governi e capi di stato. In Italia invece la “governabilità” è stata ed è usata per mascherare l’incapacità del ceto politico di risolvere i problemi politici riversando sulle istituzioni e quindi sulla Costituzione la responsabilità della sua inettitudine. Esaurita la stagione delle grandi strategie politiche, quella della ricostruzione e quella della formazione dello stato sociale, non sapendo affrontare le sfide che ne derivavano, il cinismo della peggiore storia della penisola si è scatenato sulla Costituzione propugnandone il travolgimento instauratore del primato dell’esecutivo più o meno assoluto, ma a tendenza autoritaria conseguente.

Non è per caso quindi che si fa riferimento all’assemblaggio governo-capo dello stato come *organismakers* della *revanche* in Italia del “governativismo” sul parlamentarismo. È infatti il governo che ha assunto l’iniziativa delle cosiddette “riforme costituzionali”, preannunciata, con disinvoltura a dir meno eccessiva, dal Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico. È il Capo dello Stato, più in questa veste in verità che in quella di Presidente della Repubblica, che prima ha

¹ Cfr. M. Crozier, S. P. Huntington, J. Watanuky, *La crisi della democrazia*, Franco Angeli, 1977.

² *Ibidem*, 70

prefigurato il procedimento di riforma, con il “gruppo di lavoro” dei cosiddetti saggi nominati per dimostrare la consonanza tra PDL e PD sul tema, e sovrintendendo poi all’avvio delle procedure che ne dovrebbero concludere l’iter.

Sull’iter una considerazione chiara va espressa. La deroga alla procedura prescritta dall’art. 138 della Costituzione cui mira il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo ed ora in discussione al Senato va qualificato per quello che è. Come ogni deroga alla normativa vigente, è violazione della normativa vigente. Tanto più grave perché si tratta di una normativa costituzionale e, per di più, dettata proprio e solo al fine di disciplinare modifiche alla Costituzione indicandone forme e limiti. Per contenere le ipotizzabili modifiche nell’ambito della “revisione costituzionale”, non d’altro, non di più. Quindi, per precludere e condannare l’eventuale uso di potere normativo di forza e di carattere “costituente”. Potere quest’ultimo che appare solo in certe congiunture storiche e a favore di soggetti storici. Quelli che emergono dalla maturazione storica di esigenze ineludibili, che esprimono lo spirito della Nazione e che può essere esercitato solo da chi ne è investito dalla Nazione tutta e la rappresenta nella sua totalità. Mai quindi da un Parlamento di “nominati” dai capi-partiti, dipendenti dai capi-partito, rappresentanti solo presunti ma poco credibili del corpo elettorale, perché Parlamento eletto con legge di dubbia, molto dubbia costituzionalità. Ignorarlo è oltraggio alla storia della civiltà giuridica. Incrina il *pactum subjectionis*.

Si rifletta: può essere esercitato, in una democrazia, un potere normativo effettivo di maggiore gradazione ed estensione di quello di revisione, e anche solo di revisione costituzionale da un esecutivo ricomposto, Governo-Capo dello stato? La risposta dovrebbe essere ovvia. Ma non lo è in Italia, madre in passato di altre anomalie istituzionali. È per tutti evidente d’altronde che ogni centro di potere istituzionale che si trovi in una congiuntura a sé favorevole, se non è limitato o condizionato da altri poteri, si lascia indurre ad incrementare le proprie attribuzioni, ad acquisire il massimo di potestà giuridiche. Anche se potrà rivelarsi precario è ben rilevante il favore che la congiuntura che sta attraversando offre al “governo delle larghe intese”. Appunto perché tale, perché precario e perché si regge su di una maggioranza di scarsissima legittimazione, tanto scarsa da vedersi imposto come compito prioritario quello della modifica della legge elettorale grazie alla quale risulta eletta, modifica che, una volta approvata, determinerà con il conseguente scioglimento delle Camere la sua dissoluzione.

Di quale tipo di incremento del potere governativo si potrebbe trattare è oscuro. Una confusa perversione aleggia sul cielo plumbeo delle istituzioni repubblicane. Si legge e si parla di

presidenzialismo più o meno e variamente limitato o potenziato mai però di quello tipizzato nella Costituzione degli Stati Uniti. Quel che sembra certo è che si vuole l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ma con quali poteri, in quale contesto istituzionale, con quali conseguenze sulla posizione e sul ruolo degli altri organi supremi non si sa e non si dice. Diversificate sono anche le motivazioni addotte per tale travolgimento o stravolgimento della forma di governo vigente in Italia. Se ne possono esaminare due. Una è quella di un illustre professore di sistemi politici che, per averlo profondamente studiato, si è innamorato di un ordinamento straniero al punto tale da impegnarsi politicamente per farlo importare in Italia e realizzare così l'aspirazione del suo leader, quanto mai voglioso di rispondere del proprio operato solo in caso di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (i due reati che promette di non commettere). L'altra motivazione invece potrebbe essere quella sottesa alle ininterrotte ed inesauribili lamentazioni sulla debolezza della forma di governo vigente, sulla sua inadeguatezza a soddisfare le esigenze supreme del decisionismo e della personalizzazione del potere, con l'aggiunta della crisi dei partiti politici e che messe insieme avrebbero determinato l'empasse del sistema politico italiano.³

Di fronte alla prima delle due motivazioni, per buona creanza, si può solo tacere, esterrefatti. Esterrefatti e indignati se fosse la contropartita che il Pd pagherebbe al Pdl per ottenere una legge elettorale ritenuta favorevole ai suoi candidati. Quanto alla seconda si devono invece opporre alcune verità. La prima è che la forma di governo italiana non è affatto debole e se lo è lo è proprio a fronte della forza dell'organo governo, forza che si vorrebbe incrementare come se non bastasse l'immane combinazione della decretazione d'urgenza e maxiemendamento con la questione di fiducia, combinazione con cui il governo si è indebitamente appropriato della funzione legislativa e la esercita pure male. Onestà vorrebbe allora che lo si riconoscesse e si proponessero misure atte a restituire al Parlamento il potere che gli deriva dalla sua ragion d'essere. Se si crede però che tale ragione sussista. Né è fondata l'accusa alla configurazione del procedimento legislativo di impedire che si deliberi nei tempi appropriati, sempre che di deliberazione si debba trattare e non di ratifica delle decisioni del Governo. Lo dimostra, per esempio, la rapidità dell'approvazione della modifica dell'articolo 81 Cost., che comportava addirittura il procedimento aggravato. La disponibilità della risorsa tempo è da sempre, e nella massima parte, nei poteri della maggioranza di governo il cui

³ Se ne fa interprete però un illustre collega, A. Barbera: *Una risposta alla crisi del sistema politico uninominale a doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato ?*, in corso di pubblicazione in "Quaderni costituzionali,2/2013

esercizio soddisfa ampiamente le esigenze dell'urgenza. Il superamento del bicameralismo poi risolverebbe definitivamente ogni problema di tal tipo. Come si può seriamente sostenere che la tempestività degli interventi legislativi possa essere assicurata dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica?

Un'altra ragione che si accampa per proporre l'instaurazione di un qualche presidenzialismo più o meno guarnito di misure che ne precluderebbero derive perverse è quella derivante dalla crisi dei partiti politici la cui funzione istituzionale si sarebbe esaurita. E perché esaurita andrebbe sostituita dal presidenzialismo. Che una forma di governo, cioè un determinato assetto della distribuzione di poteri e di funzioni al vertice dello stato-apparato possa sopperire all'esaurimento di un certo tipo di interazione che lo ha rapportato allo stato-comunità è sostenibile solo a condizione che si dichiari il decesso dello stato rappresentativo ed il passaggio ad altro tipo di stato. Poiché la democrazia moderna è rappresentativa o non è, la proposta di instaurare il presidenzialismo fondata su quei presupposti o comporta l'instaurazione di una democrazia non rappresentativa o di una forma non democratica di stato. Non credo che i sostenitori di tale proposta propendano per la democrazia del *click* o per quella dei *crédules*, né che ritengano esaurita l'età della democrazia. È il presupposto su cui è basata la loro proposta che è errato. La crisi dei partiti è dovuta alla loro degradazione a meri comitati elettorali derivante a sua volta dall'adesione alla idolatria del maggioritario, del bipartitismo, della governabilità. Sarà superata solo se recupereranno la loro funzione storica di strumento ed alimento della rappresentanza, di tramite permanente delle domande dei rappresentati ai rappresentanti.

Conviene a questo punto rilevare con nettezza di cosa stiamo trattando. Non stiamo discutendo in via generale delle forme di governo, la voce su quel lemma dell'Enciclopedia del diritto è già stata scritta, e bene, da Massimo Luciani. Stiamo discutendo di quale forma di governo ha bisogno l'Italia. È allora opportuno ricordare quale è il nucleo duro delle due forme di governo più diffuse, anche se tanto diversamente declinate a seconda degli ordinamenti. Ebbene, sono ambedue dirette a decidere quale è l'organo cui spetta la direzione della dinamica dell'ordinamento. Se ad un organo monocratico - con un titolare solo - o, invece, ad un organo a struttura plurale - il parlamento - che affida a sua volta ad un altro organo dalla eguale struttura plurale - il governo - l'esecuzione dell'indirizzo politico scelto con la concessione della fiducia. Un'altra diversità connota ciascuna delle due forme. Attiene alla responsabilità nel senso di *accountability*. Se la delega del potere che il corpo elettorale conferisce ha come destinatario una persona sola e ha durata quinquennale (o

quadriennale) chi ne è investito risponderà solo al termine del mandato o non risponderà mai non ripresentandosi o non potendo ripresentarsi al giudizio degli elettori. È, invece, sottoposto costantemente al controllo degli elettori il destinatario della delega se è organo della rappresentanza politica. Una qualità questa che non può vantare il titolare di un organo monocratico. Ma è la ragion d'essere dei parlamenti e si concretizza nell'interazione tra rappresentati e rappresentanti. A svolgerla è più o meno efficacemente lo strumento partito, se immune da mutazione genetica.

Non sono differenze da poco. Ne va sottolineata soprattutto una. La nostra Costituzione all'articolo 49, che è collocato nella Prima Parte, quella che i riformatori giurano di non volere intaccare, attribuisce, mediante i partiti politici, il diritto di determinare con metodo democratico la politica nazionale a tutti i cittadini associati. È una norma fondamentale dell'ordinamento. Definisce la nostra democrazia. Prosegue il discorso normativo dell'articolo 1. Dispiega come principio e come prassi la sovranità popolare. Non c'è ermeneutica al mondo che possa sostenere l'equivalenza dei cittadini associati ad un uomo solo. Comunque lo si denomini, *Presidente*, *premier* o altro.

Tutt'altro che neutra, l'adozione del presidenzialismo sarebbe in realtà disastrosa. Lo dicono già i costi istituzionali, anche se quelli finanziari non credo che possano essere minori. Mi riferisco al costo derivante dalla sostituzione di più di venti norme costitutive dell'intero ordinamento della Repubblica. Norme che vi sono più che note. Ma è bene ricordarle. Attengono alle funzioni presidenziali sul procedimento di formazione della legge e prima ancora alla configurazione dei rapporti interorganici al più alto livello dello stato-apparato. Si tratta del potere di autorizzare la presentazione dei progetti di legge, di promulgazione e di rinvio delle leggi, di emanazione dei decreti, tra i quali quelli di urgenza, di indizione dei referendum, di scioglimento del Parlamento e di indizione dell'elezione per rinnovarlo, di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri; si tratta del comando delle forze armate, della presidenza del consiglio supremo di difesa, del consiglio superiore della Magistratura, della dichiarazione dello stato di guerra, deliberato dal Parlamento, del potere di concedere grazie e di commutare pene. Si tratta di poteri di attivazione e di controllo, a valenza plurima, ad esercizio complesso eguale o diseguale nell'attuale sistema costituzionale. Si attribuirebbero, tutti insieme affastellati, ad un Capo dello stato configurato in modo esattamente opposto a come lo è secondo Costituzione ? Dotato quindi di poteri

⁴ G. Amato, A. Graziosi, *Grandi illusioni*, Bologna, 2013, 242 e ss.

inimmaginabili. Si attribuirebbero invece in modo differenziato? Ma secondo quale criterio? A seguito di quale riflessione, maturazione, confronto con altre esperienze costituzionali? Altre conseguenze negative comporterebbe poi la transizione dalla forma parlamentare di governo a quella di tipo presidenziale. Ne aumentano ancora il rischio, già enorme.

È di immediata evidenza la distanza che separa la configurazione di un organo “non di parte” da quello che non può non esserlo. Alla derivazione da una rappresentanza parlamentare integrata e a maggioranza qualificata si contrappone non soltanto quella dal corpo elettorale a maggioranza dei votanti (anche se assoluta ma al primo turno). Ma soprattutto la necessità dell’assenza di candidature formalizzate nell’una nei confronti dell’altra che ha le candidature come presupposto e come oggetto. È del pari evidente che l’enormità della somma di poteri che come si è visto verrebbe attribuita lo sarebbero ad un organo fatalmente di parte, della parte che lo ha eletto. Ne implicherebbe comunque una conseguenza immediata. Il Presidente eletto non potrebbe esercitare l’alta e insostituibile funzione di mediazione, non potrebbe usare la *moral suasion* per moderare, conciliare, ricomporre perché non la troverebbe più. Come funzione sarebbe scomparsa dall’ordinamento, portata via con la posizione non di parte del Presidente. Il sistema politico italiano si può permettere questa perdita? Si è politicamente omogeneizzato? La lettura dei giornali in questi giorni, ma anche ricordando quel che riportavano, qualche settimana, qualche mese, anno ... decennio fa tenderebbe ad escluderlo.

Come se non bastasse. Se eletto direttamente dal corpo elettorale il Presidente della Repubblica non potrebbe più rappresentare l’unità nazionale, perché la sua elezione la avrebbe già infirmata, ridotta, resecata. Senza poter pretendere la rappresentanza politica della parte dell’elettorato che lo ha votato perché in un uomo solo non si può riflettere una pluralità di persone. Perché la rappresentanza di diritto pubblico, quella che denominiamo politica, impone la corrispondenza strutturale dei due termini della relazione rappresentativa, quello dei rappresentati e quello dei rappresentanti, un presidente eletto direttamente non potrebbe mai rappresentare l’unità nazionale che è un fondamento, un valore, un obiettivo da custodire attivamente giorno dopo giorno, qualunque sia la funzione dello stato-apparato da esercitare, qualunque sia l’atto che può significarla, garantirla, promuoverla. Ora, si può dire che l’unità nazionale in Italia sia una conquista compiuta ed irreversibile? Lo può mai essere con la questione meridionale mai risolta, con la questione settentrionale emersa, con le sfide della globalizzazione e delle sorti incerte e

cruciali che si profilano per l'Europa ? E può mai la Repubblica rinunciare a questa funzione, impegno, dovere, intestato al suo vertice?

E perché mai lo dovrebbe? Non si dica che l'elezione diretta accresce il potere popolare. È falso. Lo riduce. Lo riduce ad un solo minuto, quello di segnare una scheda, in un solo giorno, ogni cinque anni. La risposta adeguata alla crisi profonda istituzionale e politica che stiamo attraversando non è e non può essere la concentrazione espansiva del potere politico effettivo in un uomo solo. È crisi della rappresentanza provocata dalla mutazione dei partiti, pilastri indefettibili di ogni democrazia, in comitati elettorali dei leader. È da riconoscere nell'abdicazione del loro ruolo di strumenti virtuosi della provvista di contenuti per la rappresentanza politica. È questa indefettibile qualità della democrazia che va ricostruita e riconfigurata anche arricchendola di nuove forme di intervento dei cittadini, di partecipazione effettiva e permanente alla vita dei partiti ridefiniti secondo Costituzione. Arricchita riservando alla deliberazione popolare, adeguatamente formalizzata e regolata, materie e questioni di interesse generale. Sarà però necessario liberarsi dei ciarpami ideologici della governabilità che ha fagocitato la rappresentanza, del bipolarismo assoluto e coatto che sopprime la pluralità genetica della nazione italiana e assume il maggioritario come postulato della democrazia negando l'evidenza della complessità sociale e, con essa, la molteplicità delle domande, dei bisogni, dei progetti e delle culture politiche che su cui poggia la convivenza civile in Italia. È ad una rifondazione della rappresentanza che bisogna mirare, una rappresentanza che si ponga come presupposto, fondamento, legittimazione del governare, senza artifici, senza distorsioni ed estorsioni delle scelte degli elettori, immersa nella realtà sociale.

Ho già osservato che delle forme di presidenzialismo che si conoscono è quello francese che sembra si preferisca. Di questa forma di governo non si può ignorare l'assoluta peculiarità. È quella che gli deriva dall'essere la Francia la culla della statualità che in Francia è nata ed è nata come monarchica, monocratica. Ma nacque in Francia anche il teorico della più irreversibile delle conquiste del costituzionalismo, la tripartizione del potere statale, congiunta e fondante il riconoscimento dei diritti e la loro garanzia. Fu ancora la Francia la patria della rivoluzione che instaurò lo stato di diritto. Scriveva in francese il teorico della sovranità popolare. Il nucleo duro della statualità è rimasto intatto, ha mirato al primato dell'esecutivo e lo ha raggiunto, con De Gaulle. Ma la sovranità nazionale non è rinnegata dalla V Repubblica. È convogliata, proiettata a favore del potere monocratico fino a quanto è sufficiente ad affermare il primato dell'esecutivo, non oltre. Intendendo però per esecutivo non un governo che risponde al Parlamento ma il Presidente

che risponde alla storia anche grazie alla competenza esclusiva nella politica estera che incrementa quanto mai il suo potere complessivo come interprete della Francia nell'Ue. Un potere che però sa arrestarsi quando incontra i diritti e non solo di prima generazione. La verità è che il bonapartismo, una forma di governo solo francese, si ripresenta inestinguibile nella storia di quel Paese. La V Repubblica ne trattiene quanto basta per inquadrarlo nella contemporaneità ma lo conferma. Anche se ad un prezzo alto, quello di assemblare contraddizioni che producono contraddizioni, ed anche il blocco del sistema se si impone la coabitazione che ha, peraltro, il grande merito di tener vivo il parlamentarismo e restaurarlo sempre che può. Contestata ed anche emendata a favore del ruolo sia dell'Assemblea Nazionale sia del Presidente, nella vicina Repubblica, quella forma di governo regge. Forse perché sulla Francia aleggia lo spirito di Luigi XIV ma insieme a quello di Sieyès, di Talleyrand e di Condorcet. Ma appunto perciò quella forma di governo non è esportabile e non è importabile.

Induce però a riflessioni una specificità così pronunziata di una forma di governo rispetto anche ad altre dello stesso tipo, come ad esempio il semipresidenzialismo finlandese e quello russo, così vicini territorialmente, così diversi quanto a rendimento. Per la verità accade anche per la forma di governo parlamentare che da tempo ha dimostrato l'attitudine a produrre una molteplicità di traduzioni statali⁵. C'è una verità che si rivela. A dettare alle nazioni la forma di governo adeguata alla loro indole, al loro spirito è la storia, la loro storia. A inventare il parlamentarismo inglese furono i Whigs e i Tories, Palmerston, Gladstone e Beniamino Disraeli. Il parlamentarismo francese nasce dalle pagine di Constant, da quelle scintillanti di Chateaubriand, dall'azione di Guizot e di Gambetta. Il cancellierato tedesco fu prodotto dal sodalizio Bismark-Laband, che poi impedì che si sviluppasse qualche forma di parlamentarismo nella Repubblica di Weimar per l'assassinio di Rathenau. Nasce col nostro Risorgimento il parlamentarismo in Italia. A instaurarlo fu Cavour, a teorizzarlo fu Spaventa, si consolidò con Giolitti, a celebrarlo fu un grande filosofo liberale, Benedetto Croce. L'urlo di Modigliani alla Camera dei deputati a sentir minacce di bivacchi, la denuncia di Matteotti della devastazione che ne era stata fatta nel 1924 testimoniano l'identificazione del parlamentarismo con lo stato rappresentativo in Italia. Nella stagione più alta

⁵ Cfr. fu constatato già da G. Burdeau, *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra*. con la prefazione di M.S. Giannini Milano, 1950, *passim*.

della storia nazionale questa identificazione fu colta. La sancì il Costituente della nostra Repubblica.

Le sfide globali e sovranazionali che si profilano nel futuro prossimo del nostro Paese sono enormi. Potremo affrontarle solo se, nella loro specifica autonomia, confluiranno sagacia di governo, forza rappresentativa integra del Parlamento, garanzia attiva dell'unità nazionale e dei principi fondamentali della Costituzione. Non con meno.

Una ultima considerazione. Nel giugno 2006, chiamato a deliberare sulla legge costituzionale che instaurava il premierato assoluto, il corpo elettorale italiano, a stragrande maggioranza, riaffermò – e fu la prima volta nella storia delle costituzioni - la scelta per la forma parlamentare di governo. Riproporne la sostituzione con altra forma è violazione eclatante della volontà popolare. È anche constatazione che il popolo italiano non ha un garante politico dell'efficacia delle sue decisioni. Dovrà provvedervi direttamente. È un'esigenza ineludibile. Sento di doverla proporre. Da costituzionalista.